



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NELL’AMBITO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

La Servizi Per Modica Srl, con sede in Modica Piazza Principe di Napoli n. 17, P.I. 01287210889, in persona del legale rappresentante – Amministratore Unico dott. Antonio Guastella, che d'ora in poi sarà indicata come L’Azienda

CONFERISCE

all'Ing. Giorgio Di Raimondo, nato a Modica il 19/12/1960, con studio in Modica (RG), Via Sacro Cuore,14/b, codice fiscale DRMGRG60T19F258R, P.Iva 01338920885 che d'ora innanzi sarà indicato come "il Professionista", l'incarico per l'espletamento, a vantaggio della Servizi Per Modica srl delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ivi compresi tutti i compiti e gli obblighi attribuiti alla figura del "R.S.P.P." dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008, ed il professionista dichiara di accettare il superiore incarico alle condizioni tutte appresso descritte:

ART. 1

ESECUZIONE E CONTENUTI SPECIFICI DELL'INCARICO

Il Professionista resta obbligato alla osservanza di tutte le norme tecniche, decreti, circolari ed in genere di tutte le vigenti disposizioni di Legge, comunitarie e/o statali e/o regionali, specificatamente emanate in materia di prevenzione e protezione, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla sorveglianza oggetto del presente incarico andrà soggetto tutto il personale dipendente della Servizi per Modica S.r.l., A tal fine, l’Azienda informerà tempestivamente il Responsabile del servizio di ogni variazione nell’assetto organico o variazioni di mansioni dei dipendenti della



Società, che possano influire sul programma e sulla attività di controllo. Detta sorveglianza è estesa altresì a tutti gli impianti gestiti dalla Società e segnatamente: il Depuratore di C.da Fiumara (Modica), il Depuratore di C.da Cucco (Frigintini) ed i locali del Tribunale di Modica.

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista terrà conto:

- delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi che il Datore di lavoro ha già predisposto ai sensi dell'art. 41 del Decreto LGS 81/08, del quale riceve copia, ed in particolare:
- programma delle misure di prevenzione sanitaria e di pronto soccorso e di emergenza medica, fornito dal Medico Competente, eventualmente introducendo, di concerto con lo stesso e con il Datore di Lavoro, tutte le modifiche ritenute opportune per l'ottimizzazione dei livelli di prevenzione sanitaria e di sicurezza dei lavoratori.

Nell'ambito della presente convenzione, fermi restando tutti i riferimenti normativi e quanto il paragrafo precedente, il Professionista è chiamato ad assicurare, in particolare le seguenti prestazioni specifiche:

- a) Collaborare con l'Azienda e con il Medico Competente alla predisposizione dell'attuazione delle misure idonee per la sicurezza dei lavoratori, nonché per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica degli stessi;
- b) Intervenire con la massima celerità tutte le volte che viene richiesta la sua presenza in costanza di qualsiasi fatto che potesse mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori o degli impianti;
- c) Congiuntamente al Medico Competente, in una col Datore di Lavoro, effettuare la visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione ai rischi dei lavoratori, i cui risultati gli saranno forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- d) All'interno dell'azienda, organizzare, di concerto con Medico Competente, il servizio di primo soccorso previsto dal DM 388/03;



e) Collaborare con l'Azienda e con il Medico Competente all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori.

f) Controllare, con cadenza mensile, lo stato di efficienza dei dispositivi di protezione individuale in dotazione ai singoli lavoratori e, con periodicità irregolare, che gli stessi vengano correttamente usati ;

Sarà cura del Professionista, nell'espletamento del suo incarico, stilare il protocollo di sorveglianza sulla base del documento di valutazione di rischi prodotto dal datore di lavoro e dal R.S.P.P.

Il Professionista informerà tempestivamente Datore di Lavoro ed il Medico Competente, in caso di ravvisate od intervenute emergenze, che dovessero richiedere l'adozione di misure urgenti ed indifferibili.

ART.2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione obbliga le parti a decorrere dalla data odierna, con scadenza di anni n°1, a partire da oggi. Eventuale disdetta anticipata delle parti dovrà essere recapitata a mezzo raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART.3

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DELLE SPESE

Considerata la maggior frequenza e vigilanza del Rspg presso le attività della Spm;

Considerato, inoltre, che inizieranno dei percorsi di formazione ed informazione sulla sicurezza della durata di 1 anno;

il compenso professionale, oggetto del presente disciplinare, viene stabilito in ragione di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre Iva e Cassa, al lordo della ritenuta d'acconto e comprensivo di ogni onere fiscale e sociale.



Il compenso è stato determinato in rapporto alla particolare condizione degli Impianti, alla diversa ubicazione degli stessi,, nonché alla particolare complessità dell'incarico.

Tale somma verrà corrisposta con cadenza trimestrale dietro presentazione di regolare fattura da saldare entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione.

ART.4

ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

L'azienda si impegna col Professionista:

- a fornire l'elenco dei dipendenti in servizio e/o comunque soggetti a sorveglianza;
- a comunicare ogni e qualsiasi variazione sia nell'assetto dell'organico che nella distribuzione delle mansioni ai dipendenti;
- a comunicare ogni e qualsiasi variazione nella dislocazione dei dipendenti presso i luoghi di lavoro;
- a comunicare ogni modifica strutturale dei luoghi di lavoro ovvero nelle dotazioni strumentali;
- a fornire, a richiesta, ogni informazione ritenuta utile per l'adempimento dei compiti di sorveglianza previsti dalla presente convenzione;
- quant'altro necessario e/o utile allo svolgimento dell'incarico.

ART. 5

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in



mancanza, dal Presidente del Tribunale di Modica. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto.

ART.6

IMPOSTE CONSEGUENTI IL CONTRATTO

Sono a carico del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Resta comunque a carico dell'Azienda quanto espressamente prescritto dalle disposizioni di legge.

ART.7

IDONEITA' DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità, di esser in possesso delle abilitazioni e dei requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di "Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione"

ART.8

ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) Dott. Antonio Guastella, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la sede legale della Servizi Per Modica srl, in Modica Piazza Principe di Napoli n. 17;

b)) L'ing. Giorgio Di Raimondo presso il suo studio in Modica Via Sacro Cuore, 114/b

Si precisa che il presente contratto, sostituisce il contratto stipulato in data 11 aprile 2013, con ns. protocollo n°837

Modica, 16 settembre 2013

L'AZIENDA

Dott. Antonio Guastella

IL PROFESSIONISTA

Ing. Giorgio Di Raimondo